

ACCORDO TERRITORIALE

Tra UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO e CGIL, CISL, UIL Torino per la rimodulazione dell'orario di lavoro per la partecipazione a percorsi formativi con finanziamento del Fondo Nuove Competenze

Premesso che

- il Fondo Nuove Competenze è stato istituito presso l'ANPAL dall'art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "d.l. Rilancio"), convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "d.l. Agosto"), convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- obiettivo del Fondo è quello di finanziare gli oneri delle ore dedicate ai percorsi formativi previsti da specifici accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, comprensivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, finalizzati alla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
- le norme di funzionamento sono contenute nel Decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia in data 9 ottobre 2020 e nel successivo Avviso ANPAL, determina n. 461 del 4/11/2020, che rende possibile la presentazione delle domande di contributo, con termine ultimo fissato il 31 dicembre 2020;
- la formazione rappresenta, nel contesto contemporaneo, un elemento indispensabile per le aziende da un lato, le quali si muovono in un contesto economico caratterizzato da instabilità e continua necessità di adattamento, in cui le competenze delle risorse umane rappresentano fonte di vantaggio competitivo; per i lavoratori dall'altro, i quali possono spendere le competenze acquisite in azienda e anche nel mercato del lavoro;
- è pertanto necessario procedere alla stipulazione di un accordo territoriale per permettere l'accesso al Fondo anche alle aziende prive di rappresentanza sindacale aziendale;

Si conviene quanto segue

- le aziende prive di RSU o di RSA, costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe, con unità produttive site nella Città Metropolitana di Torino, possono aderire al presente Accordo territoriale al fine di operare una temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con contestuale finalizzazione di parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi;

EP

UR

AM

AM

- contestualmente all'adesione al presente Accordo, la singola azienda presenta alle Parti il relativo progetto formativo (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze) con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l'eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale, (specificando quale) nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte dell'impresa, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso;
- il progetto formativo, che sarà parte integrante dell'accordo collettivo richiesto dall'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, salvo ulteriori proroghe, sarà sottoscritto dalle Parti entro il 31 dicembre 2020, data entro la quale deve avere inizio il percorso di apprendimento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto attuativo. Qualora dovessero essere apportate modifiche da norme emanate successivamente alla firma del presente Accordo, le Parti si incontreranno per valutare eventuali integrazioni;
- gli interventi formativi, come disposto dallo stesso articolo 3 del decreto attuativo, non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'istanza da parte di ANPAL;
- le aziende aderenti inviano la proposta alla Segreteria dell'Unione Industriale che provvede ad inoltrarla via posta elettronica alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, le quali inoltreranno la richiesta alle proprie categorie territoriali di riferimento e indicheranno alla Segreteria stessa i riferimenti delle proprie articolazioni di categoria territoriali da coinvolgere nella discussione;
- Per tutto ciò che non viene trattato dal presente accordo territoriale, le Parti firmatarie rimandano al DL 34/20, art. 88, così come convertito nella L. 77/20 e modificato dal DL 104/20, art. 4, così come convertito nella L. 126/20, al Decreto Interministeriale pubblicato del 9/10/2020 e alla Determina dell'avviso Anpal n. 461 del 4/11/2020.

Per l'Unione Industriale Torino

Per la CGIL

Per la CISL

Per la UIL

Torino,

20/11/2020

Allegato all'ACCORDO TERRITORIALE 20 novembre 2020
Firmato da Unione Industriale di Torino e CGIL, CISL, UIL Torino
Per l'accesso al Fondo Nuove Competenze

- La (la "Azienda"), con sede legale in, Via, C.F., rappresentata da, nella sua qualità di, assistita dall'Unione Industriale di Torino, rappresentata da

e

- La CGIL, rappresentata da
 - La CISL, rappresentata da
 - La UIL, rappresentata da
-
- L'accesso al Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "d.l. Rilancio") e s.m.i. è condizionato alla sottoscrizione di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per realizzare specifiche intese di temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro con le quali parte dello stesso viene finalizzato a percorsi formativi.
 - L'adesione all'accordo territoriale di cui sopra da parte della singola azienda è da considerarsi parte integrante dell'accordo per l'accesso al Fondo.
 - L'Azienda ha rilevato i seguenti fabbisogni in termini di:
 - nuove o maggiori competenze
 - introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto
 - attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa
 - adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore
 - conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4,
 - sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore
 - altro.....

Descrivere le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo/prodotto da cui discende la necessità di sviluppare specifici fabbisogni formativi e sviluppo di competenze in risposta alle esigenze produttive dell'impresa, e il relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.

Descrivere le innovazioni e i relativi fabbisogni di formazione:

.....
.....
.....
.....
.....



- L'Azienda, viste le esigenze di cui sopra, aderisce all'accordo territoriale sottoscritto da Unione Industriale Torino e CGIL, CISL, UIL in data
- L'unità produttiva per la quale si farà ricorso al Fondo Nuove Competenze è sita in ed occupa un numero complessivo di lavoratori, di cui n..... operai, n. impiegati, n. quadri.
- Verranno destinate agli interventi formativi n. di ore dell'orario di lavoro per lavoratore/trice, come da elenco allegato in cui viene specificato per ognuno: n° di ore di formazione e ore di lavoro con la relativa programmazione settimanale o mensile, inquadramento, tipologia contrattuale, genere.
- Gli interventi formativi consisteranno nell'acquisizione e rafforzamento delle conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:
.....
.....
.....
.....
.....

(Eventuale) L'azienda realizzerà la formazione attraverso il Fondo interprofessionale
.....

(Eventuale): l'Azienda dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa richiesti dalla normativa per lo svolgimento del progetto e provvederà ad erogare gli interventi formativi direttamente presso.....

Per l'Azienda

Per la CGIL

Per l'Unione Industriale di Torino

Per la CISL

Per la UIL

Torino,

SP

au

UR

M